



REGOLAMENTO DEI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO PER I POSSESSORI DI TITOLO ESTERO DI FORMAZIONE SUL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2024, N. 106

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in linea con quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, disciplina le modalità di erogazione del Percorso di Specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità da 48 Crediti Formativi, di cui di cui 12 relativi all'attività di tirocinio, ovvero da 36 CFU (intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio), attivato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 2 – Requisiti di accesso

1. Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.
2. L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso
3. I percorsi erogati dall'Università eCampus prevedono l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU). In particolare:
 - a) coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'Università eCampus, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all'attività di tirocinio;
 - b) coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'Università eCampus, almeno un anno scolastico in Italia quali

docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.

4. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
5. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e della L. n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. Le dichiarazioni mendaci e/o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia.
6. Non sono prese in considerazione domande di iscrizione prive di sottoscrizione o non debitamente compilate.
7. La verifica delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione sarà effettuata ai sensi della normativa vigente; laddove l'esito di tale verifica fosse negativo, l'Ateneo potrà disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione del/della candidato/a.
8. Il procedimento di verifica del possesso dei titoli richiesti dal Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 sarà effettuato dagli Uffici competenti dell'Ateneo.
9. La verifica dei titoli consta di un controllo su un campione di domande d'iscrizione. Tutte le pratiche esaminate saranno oggetto di verifica successiva a mezzo di Posta Elettronica Certificata con le Amministrazioni competenti, al fine della conferma ufficiale dei requisiti de quo.
10. Laddove il riscontro da parte dell'Amministrazione competente non avvenga in tempi congrui, l'Ateneo provvederà a sollecitare l'Amministrazione, sospendendo temporaneamente l'emissione del certificato oggetto della procedura di verifica.
11. L'Ateneo si riserva comunque la possibilità, a seguito di verifica, di procedere a revoca del titolo finale, qualora non sussistano i requisiti di accesso e conseguimento.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione

1. L'ammissione al percorso di formazione è subordinata, pena l'esclusione, al rispetto delle indicazioni procedurali dettagliatamente disciplinate nel bando di attivazione.
2. Il mancato rispetto della procedura di presentazione della domanda, ovvero la mancata produzione o l'illeggibilità dei documenti indicati come obbligatori, comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.
3. È esclusivo onere del candidato verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura, che costituisce l'unico procedimento di iscrizione alla selezione.
4. Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione secondo l'ordine cronologico di arrivo e nella redazione dell'elenco degli ammessi, qualora le domande fossero più dei posti disponibili, si terrà conto della data di presentazione della domanda di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero.
5. In caso di eccedenza delle domande di iscrizione rispetto al numero dei posti disponibili, le domande eccedenti saranno trasmesse all'INDIRE, in linea con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. L'iscrizione ai percorsi di cui al presente Regolamento preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di formazione previsti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

Art. 4 – Contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del Ministero dell'Università e della ricerca, è consentita entro determinati limiti la contemporanea iscrizione fino a due corsi di studio universitari, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, conducendo al conseguimento di due titoli di studio distinti. Il Percorso di Specializzazione sul sostegno per i possessori di Titolo estero di formazione è caratterizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, dall'obbligo di frequenza pari al 90%: non è, pertanto, compatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso con obbligo di frequenza.

Art. 5 – Percorso didattico e impegno formativo

1. I Percorsi erogati dall'Università ai sensi del presente Regolamento prevedono l'acquisizione di 48 Crediti Formativi, di cui di cui 12 relativi all'attività di tirocinio, ovvero di 36 CFU (intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio).
2. I percorsi si articolano in attività formative relative agli insegnamenti, in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011 ed in attività di tirocinio diversificate per gradi di istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.

Art. 6 – Modalità di erogazione e frequenza

1. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. L'attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
2. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento sul totale delle attività.
3. Le attività formative sono erogate – fatta eccezione per le attività di laboratorio e di tirocinio – in modalità sincrona (o asincrona nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo) online su apposita piattaforma dedicata. Sono monitorati l'accesso e la frequenza.
4. Per una regolare rilevazione della frequenza, il candidato deve accedere da un dispositivo idoneo (non è possibile accedere tramite tablet o smartphone) ed avere una connessione a internet stabile e dotata di banda adeguata.
5. In caso di mancata o insufficiente frequenza, di scarso profitto, di mancata regolarità nei pagamenti o di comportamenti comunque censurabili, l'Ateneo può decidere la sospensione o l'esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
6. Il conteggio della percentuale di frequenza maturata alle singole attività formative è effettuato tramite monitoraggio informatico dell'accesso e della presenza del corsista.
7. Nel caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di frequenza, di cui al comma 2 del presente articolo, sarà inviata apposita comunicazione al soggetto interessato tramite posta elettronica ordinaria o messaggistica interna.
8. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30. Non è prevista la possibilità per il candidato di rifiutare la verbalizzazione di una valutazione pari o superiore a 18/30.
9. I percorsi si concludono con l'esame finale di cui al successivo articolo 8.

Art. 7 – Esami Intermedi

1. Secondo l'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, ogni insegnamento si conclude con un esame. L'esame si considera superato con una votazione minima di 18/30.
2. Gli esami si svolgono in presenza presso una delle sedi accreditate. La scelta della sede, effettuata nell'area riservata, non è modificabile e rimane invariata per tutto il percorso, compreso l'esame finale.
3. Gli studenti possono sostenere gli esami in qualsiasi appello presente nel calendario ufficiale, fino a un limite massimo di 4 esami nella stessa data. La prenotazione agli esami è consentita agli studenti che abbiano raggiunto la percentuale di frequenza minima imposta dalla decretazione ministeriale. A tal fine, il sistema effettuerà un calcolo automatico, tenendo in considerazione i minuti frequentati fino a due giorni prima rispetto alla data di apertura delle prenotazioni all'appello. Il sistema impedirà la prenotazione qualora sia stata superata la soglia massima del 10% di assenze sul totale delle attività.
4. Ogni esame consiste in una prova scritta da 15 domande a risposta multipla dalla durata di 30 minuti ciascuno. L'esame si considera superato con almeno 9 risposte corrette su 15 che equivale a 18/30 (ogni domanda vale due punti, senza penalizzazione per le risposte sbagliate).
5. Per effettuare la prenotazione lo studente dovrà accedere alla propria area riservata del portale eCampus e, all'interno della sezione dedicata ai Percorsi Abilitanti, selezionare "Prenotazione Appelli". Il sistema permetterà di selezionare l'Appello d'esame e la fascia oraria in cui lo studente intende sostenere la/le prova/e.
6. Lo studente può sostenere un massimo di quattro prove d'esame nel medesimo appello. Non è possibile sostenere prove d'esame in diverse fasce orarie in occasione del medesimo appello.
7. La scelta dell'appello e della fascia oraria di sostenimento delle prove, una volta effettuata, non è più modificabile.
8. Non è possibile effettuare prenotazioni al sostenimento della medesima attività didattica in più appelli consecutivi: la nuova prenotazione sarà consentita successivamente alla verbalizzazione dell'esito negativo, ovvero dell'eventuale assenza.
9. Gli esiti verranno pubblicati entro il termine di sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di svolgimento delle prove. Gli esiti sono consultabili all'interno dell'area riservata dello studente, disponibile sul Portale istituzionale di Ateneo, all'interno della sezione "segreteria studenti – carriera – libretto".
10. Non è prevista la possibilità per il candidato di rifiutare la verbalizzazione di un esito pari o superiore a 18/30.
11. Gli studenti che intendono avvalersi di eventuali ausili o tempi aggiuntivi devono presentare formale richiesta alla commissione CABES dell'Ateneo, finalizzata all'ottenimento della relativa delibera. Questa deve essere inoltrata alla Segreteria competente, raggiungibile all'indirizzo segreteria.corsisostegno@uniecampus.it, entro la data di chiusura delle prenotazioni di ciascun appello cui lo studente intende partecipare. Le istanze da sottoporre alla valutazione della Commissione CABES dell'Ateneo devono essere inoltrate tramite il modulo presente al link <https://www.uniecampus.it/studenti/disabilita-dsa-e-bes/>. Non sono accettate certificazioni presentate il giorno dell'esame.

Art. 8 – Prova finale

1. L'esame finale consiste in un colloquio da svolgersi in presenza su un elaborato scritto concernente uno studio di caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione, da depositare nei modi e nei termini di cui alle indicazioni degli Uffici di Segreteria competenti.

2. Le sedi di svolgimento dell'esame finale sono individuate dall'Università e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.
3. La prova orale finale è sostenuta in modalità presenziale presso la sede prescelta dal candidato tra quelle indicate nell'elenco di sedi disponibili.
4. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.
5. L'accesso alla prova finale è subordinato al possesso da parte del candidato dei seguenti requisiti:
 - maturazione di una percentuale minima di frequenza alle attività formative pari al 90% per il totale delle attività;
 - superamento di tutti gli esami intermedi con un esito pari o superiore a 18/30;
 - versamento della tassa d'esame dell'importo di €150,00 (centocinquanta), a titolo di diritti di Segreteria, secondo le disposizioni che saranno indicate dalla Segreteria;
 - il completamento del tirocinio diretto e indiretto, esclusivamente per gli iscritti al percorso di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), del presente Regolamento.
6. L'esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
7. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente Regolamento, e del punteggio ottenuto nell'esame finale. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
8. Per gli studenti che intendono avvalersi di eventuali ausili o tempi aggiuntivi, dovranno farne richiesta preliminarmente alla commissione CABES dell'ateneo e ottenere la relativa delibera che deve essere inoltrata alla segreteria all'indirizzo segreteria.corsisostegno@uniecampus.it almeno 3 giorni prima rispetto lo svolgimento della prova. Per rivolgersi al CABES bisogna inviare apposita richiesta tramite il modulo presente al link <https://www.uniecampus.it/studenti/disabilita-dsa-e-bes/>. Non saranno accettate certificazioni presentate il giorno dell'esame.
9. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, con il superamento della prova finale di cui al presente articolo del Regolamento è acquisito il Titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e, pertanto, non è prevista la possibilità per lo specializzato di rifiutare la votazione attribuita alla prova finale dalla Commissione giudicatrice.
10. Il certificato di conseguimento del Titolo di specializzazione è rilasciato dall'Università eCampus solo a seguito del controllo sulla regolarità della posizione amministrativa del corsista.

Art. 9 – Diritto di accesso agli atti esami intermedi

1. Lo studente ha la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, inviando apposita domanda motivata entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti, tramite raccomandata agli Uffici di Segreteria (via Isimbardi, 10 – Novedrate – Como), o tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it.
2. La domanda, a pena di invalidità, dovrà essere necessariamente corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, nonché da specifico atto di delega qualora presentata da parte di soggetto terzo.
L'esercizio del diritto d'accesso avviene mediante l'invio della prova svolta dallo studente.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 184/2006, i termini di legge per lavorazione dell'istanza di accesso agli atti potrebbero subire un differimento in presenza di specifiche esigenze organizzative e di tutela del regolare funzionamento dell'Ateneo.
4. È fatta salva la facoltà per l'Ateneo di procedere al rigetto dell'istanza qualora questa dovesse essere manifestamente infondata, avente finalità meramente esplorativa o comunque priva di un interesse giuridicamente rilevante (valore sostanziale o qualsiasi utilità per il richiedente).

Art. 10 – Diritto di accesso agli atti dell'Esame finale

1. Lo studente ha la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, inviando apposita domanda motivata entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti, tramite raccomandata agli Uffici di Segreteria (via Isimbardi, 10 – Novedrate – Como), ovvero tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it.
2. La domanda, a pena di invalidità, dovrà essere necessariamente corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, nonché da specifico atto di delega qualora presentata per mezzo di soggetto terzo.

L'esercizio del diritto d'accesso avviene mediante esame e/o estrazione di copia degli atti.

- a) Nel caso di istanza inviata tramite raccomandata, l'accesso agli atti avverrà presso gli Uffici di Segreteria della Sede universitaria deputata alla conservazione dell'atto (previo appuntamento negli orari di apertura) della cui ubicazione sarà data comunicazione all'interessato.
 - b) Nel caso di istanza presentata tramite PEC, sarà allegata copia digitale dell'atto alla comunicazione di riscontro.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, d.p.r. 184/2006, i termini di legge per lavorazione dell'istanza di accesso agli atti potrebbero subire un differimento in presenza di specifiche esigenze organizzative e di tutela del regolare funzionamento dell'Ateneo.
 4. È fatta salva la facoltà per l'Ateneo di procedere al rigetto dell'istanza qualora questa dovesse essere manifestamente infondata, avente finalità meramente esplorativa o comunque priva di un interesse giuridicamente rilevante (valore sostanziale o qualsiasi utilità per il richiedente).

Art. 11 – Riconoscimenti eventuali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, l'Ateneo non effettuerà riconoscimenti dei crediti formativi già maturati nel corso di altri percorsi di studio accademici.

Art. 12 – Recesso e Rinuncia

1. Il Candidato validamente iscritto, ferma restando la regolarità della posizione amministrativa, può presentare rinuncia agli studi in qualsiasi momento, mediante istanza presentata in carta libera all'Ufficio di Segreteria competente percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it. La rinuncia agli studi non comporta alcun rimborso, neppure parziale, dei costi di iscrizione.
2. Il Candidato ha facoltà, senza oneri e penali, di ritirare la domanda di iscrizione entro 14 giorni dalla sottoscrizione della stessa, a mezzo di raccomandata A.R., da inviare presso la sede legale dell'Università, ovvero a mezzo PEC, da inoltrare all'indirizzo percorsiabilitanti@pec.uniecampus.it. La comunicazione di recesso, ai fini del rimborso, deve essere corredata dalla specificazione dell'importo versato a titolo di iscrizione.